



Provincia Autonoma di Trento

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Trento – via Degasperi 79

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Reg. delib. n. 136|2020

OGGETTO: Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e altre forme di lavoro flessibile per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19.

CLASSIFICAZIONE: 15.20

Il giorno **12/03/2020** nella Sede dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita in Trento, via Degasperi 79, il dott. Bordon Paolo, nella sua qualità di

Direttore Generale

nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 583 del 18 aprile 2016, esamina l'argomento di cui all'oggetto coadiuvato da:

Direttore Sanitario	Direttore Amministrativo	Direttore per l'Integrazione Socio Sanitaria
Dott. Pier Paolo Benetollo	Dott.ssa Rosa Magnoni	Dott. Enrico Nava

OGGETTO: Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e altre forme di lavoro flessibile per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19.

Il Sostituto Dirigente del Servizio Acquisizione e sviluppo relaziona quanto segue:

Con il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 sono state emanate disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.

L'art. 1, per il potenziamento delle risorse umane, autorizza misure per l'acquisizione straordinaria di professionisti con forme contrattuali flessibili, in deroga alla normativa vigente e, in particolare, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza:

- per le professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni;
- per i medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione;
- per i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della cittadinanza italiana, previo riconoscimento del titolo;
- per personale medico e personale infermieristico collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, verificata l'impossibilità di assumere il medesimo personale da graduatorie in vigore.

L'art. 2 del DL citato prevede inoltre assunzioni eccezionali a tempo determinato di personale sanitario e medico, con riconoscimento delle attività professionali svolte a tal fine, quale titolo preferenziale nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

L'emergenza impone di procedere immediatamente alla raccolta di disponibilità dei professionisti (a tal fine verrà approntato una speciale sezione del sito intranet aziendale) e verranno immediatamente contattati i professionisti disponibili, che saranno chiamati previa verifica dei requisiti di base.

Per i contratti di lavoro autonomo, incarichi libero professionali collaborazioni coordinate e continuative, stipulati in relazione all'emergenza COVID-19 sono previsti i seguenti corrispettivi orari:

- per personale medico specializzato: € 60,00;
- per i laureati in medicina e chirurgia e per specializzandi: € 46,00;
- per personale delle professioni sanitarie: € 30,00.

Per il personale che rientra dalla quiescenza sono previsti i medesimi importi, in base al ruolo ricoperto al momento della cessazione.

Il corrispettivo dovuto ai medici specializzandi tiene conto del trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, che continuano a percepire, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del DL citato.

L'Azienda garantirà la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale dei libero professionisti e dei collaboratori, alle condizioni previste dalla polizza RCT aziendale in vigore, per i danni causati a terzi, in relazione alle attività espletate in attuazione del rapporto contrattuale, ad esclusione della responsabilità derivante da dolo /colpa grave, a fronte dell'eccezionalità della situazione contingente. Per i libero professionisti e i collaboratori non in possesso di copertura assicurativa infortuni professionale in corso e operante per il periodo di durata del contratto di lavoro, l'Azienda rimborserà il costo del premio di stipula della polizza.

Le presenti misure saranno automaticamente adeguate alle eventuali modifiche apportate al decreto legge n. 14/2020 in sede di conversione in legge.

La richiesta di conferimento degli incarichi di lavoro autonomo è formulata dal Servizio ospedaliero provinciale, indicando la figura professionale ed il numero di ore necessarie. L'eventuale esubero delle ore contrattualmente indicate sarà autorizzato dalle direzioni mediche per esigenze di urgenza. Le ore in esubero così autorizzate sono contabilizzate e liquidate.

Al termine dello stato di emergenza verrà adottato un provvedimento deliberativo a consuntivo riepilogativo degli incarichi conferiti ai sensi della presente deliberazione.

Il DPCM 8 marzo 2020 ha disposto, tra l'altro:

- di evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario ... i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ;
- sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.

Il predetto quadro normativo e l'evoluzione della situazione epidemiologica impongono l'adozione di misure straordinarie per fronteggiare le attuali necessità aziendali ed in particolare:

- la necessità di espletamento dei concorsi per il personale sanitario in condizioni di sicurezza rende necessario programmare le prove su diverse giornate dei concorsi per infermiere e per OSS per i quali gli iscritti sono migliaia, con conseguente dilatamento dei tempi di espletamento delle procedure stesse;
- la sospensione di tutte le procedure concorsuali non consente di terminare la procedura per il profilo professionale di Assistente amministrativo, né l'espletamento delle procedure ex legge n. 68 del 1999 e legge n. 56 del 1987 che avrebbero dovuto consolidare posizioni lavorative di front office e servizi generali attualmente presidiate da lavoratori interinali; in queste fattispecie il ricorso al lavoro interinale si è reso necessario nel corso della sperimentazione organizzativa ed in attesa del consolidamento del nuovo modello.

Ciò premesso e con l'obiettivo di limitare ogni spostamento delle persone fisiche per i casi di effettiva necessità, si rende necessario:

- prorogare i contratti di lavoro interinale in essere, per la durata dello stato di emergenza e in ragione del perdurare dello stesso, sino alla ripresa delle procedure ordinarie di reclutamento e sino al termine delle stesse;
- assumere con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 2 del DL n. 14 del 2020, formando graduatorie per soli titoli dei candidati iscritti alle procedure concorsuali o selettive già indette ed attualmente in corso, prevedendo un eventuale colloquio nei soli casi in cui sia ritenuto indispensabile e sia possibile l'utilizzo della modalità a distanza;
- conferire gli incarichi professionali di cui all'art. 1 del DL n. 14 del 2020;
- stipulare nuovi contratti di lavoro interinale laddove non siano possibili le misure precedenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della relazione del Sostituto Dirigente del Servizio Acquisizione e sviluppo e condivisa da Direttore del Dipartimento risorse umane;

Acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore per l'integrazione socio sanitaria nella riunione del Consiglio di Direzione (verbale rep. n. 12 di data 12.03.2020);

DELIBERA

1. di autorizzare le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 2 del DL n. 14 del 2020, formando graduatorie per soli titoli dei candidati iscritti alle procedure concorsuali o selettive già indette ed attualmente in corso, prevedendo un eventuale colloquio nei soli casi in cui sia ritenuto indispensabile e sia possibile l'utilizzo della modalità a distanza;
2. di autorizzare il conferimento degli incarichi professionali di cui all'art. 1 del DL n. 14 del 2020, secondo le modalità definite in premessa;
3. di autorizzare la proroga dei contratti di lavoro interinale in essere, per la durata dello stato di emergenza e in ragione del perdurare dello stesso, sino alla ripresa delle procedure ordinarie di reclutamento e sino al termine delle stesse;
4. di autorizzare la stipulazione di nuovi contratti di lavoro interinale laddove non siano possibili le misure di cui ai punti precedenti.

Inserita da: Servizio Acquisizione e Sviluppo / Turato Sara

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Sanitario

Benetollo Pier Paolo

Il Direttore Amministrativo

Magnoni Rosa

Il Direttore per l'Integrazione
socio sanitaria

Nava Enrico

Il Direttore Generale

Bordon Paolo

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

Toniolatti Armando